

Scuola Secondaria di I Grado "Ettore Pais"

VIA A. NANNI, n. 9 – 07026 OLBIA

C.M. SSMM027002 – C.F.: 91015270902

Tel. 078925420/203117 – Fax 0789203117

e-mail: SSMM027002@istruzione.it – pec: ssmm027002@pec.istruzione.it

S.S.I GRADO - "ETTORE PAIS"-OLBIA
Prot. 0006993 del 04/09/2026
IV (Uscita)

Olbia, 04/09/2026

Circ.n. 7

**Ai Sigg. Genitori degli alunni
e p.c. Al Personale Docente
LORO SEDI**

ALL'ALBO E SUL SITO WEB DELL'ISTITUTO

OGGETTO: USCITA AUTONOMA ALUNNI.

Gentili Genitori,

l'art.19 bis del D.L. n.148 del 16-10-2017 (legge finanziaria 2018), convertito nella Legge n.172 del 4-12-2017, innovando dal punto di vista normativo in materia di disciplina dell'uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici, così statuisce:

«Art. 19-bis. (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici).

- 1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.*
- 2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche”.*

Pertanto, alla luce delle disposizioni previste dalla citata normativa, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari hanno facoltà di autorizzare la Scuola a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni, nonché ad utilizzare in modo autonomo il servizio di trasporto scolastico.

I genitori interessati dovranno produrre alla scuola l'autorizzazione all'uscita autonoma del proprio figlio/a al termine delle lezioni compilando l'apposito modulo allegato alla presente.

Si rammenta che, al di fuori dell'orario didattico, la vigilanza ricade interamente sui genitori, i quali sono chiamati a valutare il grado di autonomia del proprio figlio e il contesto ambientale del territorio relativo al tragitto da scuola a casa.

L'autorizzazione al rientro autonomo presso la propria abitazione, rilasciata dalla famiglia alla scuola,

diventa perciò un atto formale e deve essere redatta dai genitori in modo corretto e completo. Sono tre gli elementi rilevanti ai fini dell'autorizzazione che, secondo la norma vigente, devono essere tenuti presenti da parte dei genitori: **l'età degli alunni, il loro grado di autonomia, e il contesto** (da intendere come complessità del tragitto scuola casa).

L'autorizzazione, in ossequio alla normativa vigente, deve essere reiterata ogni anno scolastico. Il modulo, compilato in tutte le sue parti, debitamente firmato da entrambi i genitori/tutori dell'alunno/a, va presentato esclusivamente on-line, unitamente alla fotocopia del documento di identità in corso di validità di entrambi i genitori/tutori, entro e non oltre le ore 12.30 del 10 settembre 2026, al seguente indirizzo di posta elettronica: ssmm027002@istruzione.it. **L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.** Si puntualizza che l'autorizzazione vale esclusivamente, ai sensi della suddetta normativa per l'uscita al termine delle lezioni (antimeridiane e pomeridiane) anche nel caso in cui per motivi diversi (sciopero, assemblee sindacali, attività previste dal PTOF, Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, ...) esse terminassero in orari diversi da quelli ordinari. Nel caso di assenza di autorizzazione dei genitori, permanendo gli obblighi di vigilanza a carico dell'istituzione scolastica, al termine delle attività didattiche, i docenti dovranno consegnare gli alunni solo ai genitori o ad altro adulto da loro delegato. Nulla è innovato rispetto alle istruzioni già fornite in merito alla richiesta di uscita anticipata dalle lezioni degli alunni avanzata dalla famiglia: **l'uscita anticipata sarà consentita a condizione che siano gli stessi genitori, o un loro delegato conosciuto e maggiorenne, a prendere in consegna il discente.**

Certi della consueta, fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Vito Gnazzo

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3 comma 2 del DLgs del 12/02/1993 n°39

ALLEGATI:

1. Modulo autorizzazione uscita autonoma.
2. Modulo delega al ritiro.